info@studiofabriziopoggiani.it

MySolution | Fisco&Società

L'OPINIONE

BILANCIO

Bilanci intermedi e OIC 30: regole aggiornate per una governance consapevole

di Raffaele Marcello | 23 MAGGIO 2025

Il Principio contabile OIC 30, sottoposto a consultazione pubblica nel 2024, disciplina la redazione dei bilanci intermedi, fornendo indicazioni operative sia per le imprese obbligate per legge sia per quelle che vi ricorrono su base facoltativa. Il Documento aggiorna la precedente versione del 2006, allineando la disciplina nazionale alla prassi più evoluta, nel rispetto del Codice civile. Il Principio assume oggi rilievo anche nell'ambito degli adeguati assetti organizzativi ex art. 2086 c.c., configurandosi come strumento di monitoraggio gestionale e prevenzione delle crisi.

I **bilancio intermedio** è un documento contabile che fotografa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa in un momento infrannuale, normalmente al termine di un semestre o trimestre. L'OIC 30 disciplina la redazione di questi documenti da parte delle società che sono tenute a predisporli per obbligo normativo (ad esempio in caso di distribuzione di acconti su dividendi, riduzione del capitale, emissione di prestiti obbligazionari) oppure per scelta volontaria, anche a fini informativi interni o bancari.

La bozza del Principio presentata dall'OIC nel 2024 conferma l'impostazione discreta ("***discrete approach***"), che considera ogni bilancio intermedio come un esercizio autonomo. In questa logica, i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione devono essere gli stessi adottati nel bilancio d'esercizio, fatta eccezione per eventuali cambiamenti nei Principi contabili successivi alla chiusura dell'ultimo esercizio.

Il Principio si applica anche ai bilanci consolidati intermedi, e disciplina la redazione di bilanci in situazioni "fisiologiche" della vita aziendale, lasciando fuori i casi straordinari (es. bilanci di liquidazione).

Gli schemi previsti dal Principio sono allineati agli artt. 2424, 2425 e 2425-ter c.c., e comprendono: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa.

Il rendiconto finanziario **non è richiesto** per le micro-imprese e le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Per queste ultime, la nota integrativa può essere omessa se le informazioni richieste sono indicate in calce allo stato patrimoniale. La nota integrativa, quando presente, deve indicare chiaramente che il bilancio intermedio è stato redatto secondo i Principi contabili nazionali, specificando l'aderenza alle regole dell'OIC 30.

In sede di prima applicazione, la società può omettere i dati comparativi relativi al conto economico e al rendiconto finanziario, facilitando così l'adozione graduale del Principio.

Un punto particolarmente significativo della bozza riguarda la **determinazione delle imposte**. Il Principio contabile OIC 30 suggerisce di stimare l'onere fiscale applicando all'utile *ante* imposte del periodo un'aliquota media annua prevista, coerentemente con l'impostazione adottata dallo IAS 34. Questa metodologia consente di distribuire l'onere fiscale su base proporzionale all'andamento dell'intero esercizio, evitando oscillazioni significative tra i diversi periodi.

info@studiofabriziopoggiani.it

Le differenze permanenti e le imposte anticipate precedentemente non rilevate, che diventano ragionevolmente certe nel periodo, devono essere ripartite pro-quota tra periodo intermedio e esercizio completo. Tuttavia, le svalutazioni delle imposte anticipate sono riconosciute interamente nel periodo in cui si verifica il venir meno della recuperabilità. Questo approccio garantisce una maggiore coerenza tra la fiscalità intermedia e quella annuale.

La bozza chiarisce, inoltre, che le **svalutazioni** effettuate nel bilancio intermedio seguono le stesse regole del bilancio annuale. Pertanto, per attività come l'avviamento o gli oneri pluriennali, non è ammesso alcun ripristino nei bilanci successivi. Inoltre, un costo iscritto a conto economico in assenza dei requisiti per la capitalizzazione non potrà essere successivamente riattivato nell'attivo di stato patrimoniale.

La rilevanza del bilancio intermedio non si esaurisce nei profili contabili. Con l'introduzione del nuovo art. 2086 c.c., che impone agli amministratori di istituire assetti organizzativi adeguati, il bilancio intermedio assume valore anche come **strumento di monitoraggio e gestione**. La sua redazione consente infatti di: intercettare in anticipo eventuali squilibri economico-finanziari, supportare le scelte gestionali in ottica prudenziale, favorire una diagnosi tempestiva delle situazioni di crisi.

La **consultazione pubblica sulla bozza** si è chiusa il 18 novembre 2024. L'emanazione definitiva del Principio è prevista per la prima parte del 2025 e la sua applicazione riguarderà i bilanci intermedi riferiti agli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2025. Eventuali modifiche rispetto alla bozza potranno riguardare aspetti metodologici o definitori, ma l'impianto generale è già consolidato.

L'OIC 30, nella sua versione attualmente in consultazione, costituisce un **passaggio significativo nell'evoluzione del sistema contabile nazionale**. La sua impostazione tecnica, coerente con le esigenze di semplificazione e trasparenza, consente di rafforzare il ruolo dei bilanci intermedi come strumenti di gestione e controllo, integrando obblighi informativi e doveri organizzativi. Per i soggetti OIC *adopter*, una corretta applicazione del Principio rappresenta non solo un adempimento formale, ma un'opportunità per presidiare la continuità aziendale e la solidità economico-finanziaria dell'impresa.